

Tribunale di Bari - Sezione I penale - Sentenza 5 luglio 2016 n. 3519

REPUBBLICA ITALIANA i

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 4 del mese di luglio dell'anno DUEMILASEDICI

IL GIUDICE MONOCRATICO DR. ROBERTO CAPPITELLI

PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI

I SEZIONE PENALE

Con la presenza del P.M. Avv. Monica Barbara

Con l'assistenza del cancelliere Fortunato Esposito

Ha pronunciato, mediante lettura del solo dispositivo, la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

Contro

D'A.El. nato (...), residente in 5 Noicattaro alla via (...), libero, non comparso, già dichiarato assente, difeso di fiducia dagli avv. Vi.La. e Al.Ma. del foro di Bari, presente il primo anche in sostituzione del secondo

IMPUTATO

Del reato di cui all'art. 334, commi 1 e 2 c.p., per avere proceduto alla demolizione del veicolo (...) sottoposto a sequestro amministrativo come da processo verbale i del 10.09.2012; con l'aggravante di avere agito in qualità di proprietario e custode del predetto veicolo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ex art. 464 commi c.p.p. emesso in data 1.7.2015, il GIP in sede disponeva la citazione del sopra generalizzato imputato, El.D'A., ritualmente opposti a decreto penale di condanna, per la celebrazione del giudizio immediato innanzi a questa I Sezione del Tribunale, in relazione al reato ex art. 334, commi 1 - 2 c.p. in epigrafe ascritto. Al fascicolo erano allegati: certificato del casellario giudiziale (risultante esente da iscrizioni); copia del verbale di sequestro amministrativo ex artt. 193 - 213 CDS e di affidamento in custodia del veicolo (...) targato (...) intestato al D'A., in data 1.9.2012; copia del certificato di rottamazione del predetto veicolo in data 29.9.2012; atti afferenti all'esercizio dell'azione penale.

Le rispettive liste ex art. 468 c.p.p del PM erano ritualmente depositate e pedissequamente autorizzate. All'udienza celebratasi in data 9.12.2015, il prevenuto, libero, non compariva nonostante fosse stato regolarmente avvisato. Ne veniva, pertanto, dichiarata l'assenza.

Il fascicolo era, quindi, rimesso sul ruolo di questo Giudice per ragioni di ordine tabellare.

All'udienza del 1.2.2016, aperta l'istruzione dibattimentale, erano ammessi i mezzi istruttori richiesti, con rinvio, per esame dei rispettivi testimoni, nonché per la discussione finale all'udienza del 4.7.2016.

In occasione di detta udienza, acquisiti i mezzi di prova di cui a verbale al fascicolo per il dibattimento, era dichiarata chiusa l'istruzione dibattimentale.

All'esito, le parti concludevano come in epigrafe.

Tanto premesso, osserva il Tribunale in

FATTO e DIRITTO

L'odierno imputato era chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 334 (comma secondo) del c.p. perché, nelle epigrafate circostanze di tempo e luogo, dopo esser stato nominato custode giudiziario del veicolo sopra meglio descritto - in occasione della verbalizzazione della infrazione ex art. 193 Cds, e conseguente applicazione del fermo amministrativo del medesimo mezzo - sottraeva detto bene al vincolo in questione, al solo fine di rottamarlo; tutto ciò rendendo inutiliter datum il predetto provvedimento di sequestro.

In punto di fatto, deve premettersi come effettivamente il D'A. risultò sanzionato, in data 1.9.2012, in quanto la autovettura ad egli intestata, come chiarito all'odierno dibattimento dal testimone maggiore della Polizia Municipale St.Pi., al momento dell'accertamento regolarmente parcheggiata sulla pubblica via, era sprovvista della necessaria copertura assicurativa, ed in violazione, pertanto, dell'art. 193 c.d.s.

Lo stesso imputato fu, pedissequamente, nominato custode giudiziario del veicolo stesso, con obbligo di "custodirlo in luogo non sottoposto a pubblico passaggio", e precisamente presso via Fontana Nuova in Noicattaro.

Tale circostanza, del resto comprovata per tabulas, è del tutto incontestata.

Osserva ancora il Tribunale, stavolta in punto di diritto, che la fattispecie contestata all'odierno imputato, attiene, quanto all'elemento oggettivo, alla sottrazione del bene, sottrazione la quale si considera consumata allorquando la res venga tolta dal luogo ove si trova in custodia (cosiddetta amotio), in modo da frustrare il vincolo giuridico esistente su di essa, con la precisazione che in giurisprudenza si parla di sottrazione con riferimento a qualunque condotta sia idonea di fatto ad eludere il vincolo imposto sul bene (Cass. VI, 31.10.2007; Id., 29.7.2003, D'A.), non escluso l'utilizzo non autorizzato del bene stesso (v., con riferimento proprio agli autoveicoli, Cass. VI, 6.7.2000, Pu.).

Orbene, ciononostante, il prevenuto, in data 29.9.2012, pur consapevole del vincolo gravante sul bene (difatti, la mancata presentazione del ricorso o il mancato accesso al pagamento in misura ridotta della sanzione ex art. 193 CDS preludono alla confisca del veicolo ai sensi dell'ultimo comma della richiamata disposizione), si recò presso l'autodemolitore Ti. S.r.l. di

Tr. ove quello stesso giorno, la vettura della quale è questione venne "presa in carico" per la demolizione, che sarebbe di lì a poco avvenuta.

Lo stesso imputato, in dette circostanze, ebbe a sottoscrivere in calce alla certificazione di rottamazione una dichiarazione con la quale affermava di avere .la piena ed effettiva disponibilità dell'autoveicolo, in assenza, pertanto, di fermi, ipoteche o altri vincoli di legge.

Quanto sopra, evinto dall'esame dei mezzi di prova acquisiti al fascicolo per il dibattimento, consente, al di là del limite del ragionevole dubbio, di ritenere integrata la prova della sussistenza degli elementi essenziali della fattispecie in contestazione.

Riguardo alla prova dell'elemento oggettivo del reato, incontestata la qualità di proprietario dell'automezzo in capo al prevenuto, la stessa si evince dal descritto, semplice ed inequivocabile sviluppo dei fatti, oltre che, mutatis mutandis, dalla parallela mancata emersione di qualsivoglia elemento a discarico; né il prevenuto, del resto, ha ritenuto di dover arricchire il materiale utilizzabile ai fini della decisione finale con il proprio contributo dichiarativo (o, eventualmente, di altro tenore), optando, come del resto suo diritto, per rimanere assente. Quanto all'elemento soggettivo, la prova della sussistenza del medesimo - consistente, a differenza che nella fattispecie di cui al comma primo, nel mero dolo generico - si impone, in tutta la sua evidenza, alla luce del descritto sviluppo dei fatti: l'imputato, infatti, era bene a conoscenza sia della sussistenza del vincolo sul bene mobile registrato affidatogli in custodia, sia delle conseguenze eventualmente ricollegabili ad una violazione dei doveri pubblicistici al suo ruolo di custode direttamente conseguenti; eppure, non esitava a far rottamare la propria vettura, recandosi personalmente, come si è già visto, presso un autodemolitore autorizzato, presso il quale, oltre a sottoscrivere la relativa modulistica, dichiarava, tra l'altro, contrariamente al vero, che la vettura in questione non era sottoposta a vincoli di sorta. Da questo punto di vista, pertanto, quanto odiernamente dichiarato dalla teste a discarico An.Gu., deposizione, del resto, meramente de relato, non può certo elidere la prova dell'elemento soggettivo del reato.

E tuttavia, il Tribunale ritiene di poter accedere alla prima delle istanze subordinate presentate dalla Difesa. Il fatto ascritto al prevenuto, può infatti qualificarsi di lieve entità, essendo emerso in dibattimento che si trattava di una vecchia auto, già in uso all'anziano genitore del D'A., oramai inabile alla guida. Non si rileva, inoltre, la sussistenza di alcuna delle cause ostative al pronunciamento ex art. 131 bis c.p., di natura tassativa, ed elencata dalla medesima disposizione di legge.

L'imputato, soggetto pienamente normo inserito, è immune da censure penali, il reato per cui è processo è punito con pena edittale massima inferiore al limite ex art. 131 bis, comma 1 c.p., e la condotta contestata non solo non può definirsi di natura abituale ma, al contrario, deve ritenersi del tutto episodica. Non è, infine, nemmeno astrattamente configurabile la sussistenza di alcuna delle cause ostative, oggettive e soggettive, disciplinate dai commi 2 e 3 della medesima disposizione di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale,

Letto l'art. 131 bis c.p.

DICHIARA

Non punibile D'A.El., trattandosi di fatto di reato caratterizzato da offesa di particolare tenuità.

Motivazione riservata.

Così deciso in Bari il 4 luglio 2016.

Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2016.